

LEGGI NN.430/91 E 23/96

### **Interventi e norme per l'edilizia scolastica**

La legge 23 dicembre 1991, n.430 prevede, per interventi di edilizia scolastica, mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP.. Sono autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi, i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari di immobili in cui hanno sede. L'onere dell'ammortamento, pari a lire 200 miliardi per il 1993 e lire 165 miliardi a decorrere dal 1994, è a carico dello Stato.

Successivamente è stata emanata la legge n.23 dell'11 gennaio 1996 il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni.

Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali e quindicennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Per il primo piano annuale del primo triennio il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 37 miliardi annui a partire dal 1996.

La successiva legge 431/96 ridetermina l'ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in lire 456 miliardi con un maggiore onere per lo Stato di lire 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

Per il secondo piano annuale il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 522 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 50 miliardi annui a partire dal 1998 (L135/97).

Il complessivo ammontare dei mutui per il terzo piano annuale è determinato in lire 591 miliardi con un onere di lire 46 miliardi a partire dal 1999 (L362/98).

Il primo triennio prevede, quindi, la concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP. per l'importo totale di lire 1.569 miliardi (€ 810.320.874,66) ed oneri a carico dello Stato per lire 146 miliardi.(€ 75.402.707,26)

Il secondo triennio comprende un primo piano annuale che stanziava un ammontare massimo di mutui per lire 385 miliardi (L.448/98) con un onere a carico dello Stato pari a lire 30 miliardi a partire dall'anno 2000.

Il secondo piano annuale prevede mutui per un ammontare complessivo di lire 398 miliardi con un onere di lire 40 miliardi a partire dall'anno 2001 (L.F.488/99).

Per il terzo piano annuale l'importo dei mutui è di 612 miliardi e l'onere di ammortamento a carico dello Stato è di 60 miliardi a partire dal 2002 (L.F. 388/2000).

Il secondo triennio autorizza, quindi, la Cassa DD.PP. a concedere mutui per un importo complessivo di lire 1.395 miliardi (€ 720.457.374,23) e con oneri a carico dello Stato per lire 130 miliardi (€ 67.139.396,88)

A partire dall'anno 2000 gli stanziamenti previsti sul cap.7882 sono stati divisi nella quota capitale a carico del capitolo 9552 e nella quota interessi a carico del capitolo 3037 ora 2302.

La legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) autorizza un limite di impegno quindicennale dell'importo di euro 30.987.000,00 a partire dall'anno 2004, quale rifinanziamento delle legge 362/98 (I triennio – 2° anno) (cap. 7080).

La legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) alla tabella 1, autorizza un limite di impegno di 10 milioni di euro a partire dal 2003 fino al 2017 quale ulteriore rifinanziamento della citata legge 362/98.

Il totale generale dei mutui che la Cassa DD.PP. è stata autorizzata a concedere ai sensi delle suddette leggi 430/91 e 23/96 ammonta ad euro 2.766.979.846,77.

Successivamente il D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326, ha disposto, tra l'altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2003, attuativo del suddetto D.L. n. 269/2003, è stata poi trasferita al medesimo Dicastero la titolarità di alcuni dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003).

In conseguenza di quanto sopra disposto, nell'anno finanziario 2004 sono state pagate rate di ammortamento mutui per un totale di euro 138.203.427,49, mentre, l'importo previsto in bilancio per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui la cui titolarità è stata trasferita al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato destinato, con apposito provvedimento di variazione, alla copertura dei costi derivanti dal subentro del MEF nella gestione dei rapporti già in essere con la CDP alla data del 12.12.2003.

LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 32

**Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio '81 e del marzo '82.**

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, approvati con decreto legislativo n. 76/90, vengono integrati e modificati dalla legge n.32/92.

Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente 4.300 md., reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'onere per capitale ed interessi di tali mutui, per un totale di 7.800 md., è a carico dello Stato. Per far fronte all'ammortamento sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal '93 e di 520 md. dal '94.

La quota relativa al '94, di 260 md., è stata variata dalla legge di assestamento n. 554/94 in 160 md.

Per il 1997 è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro la somma di lire 780 md sia in termini di competenza che di cassa.

Con nota di variazione al bilancio dello Stato del 1997 si è proceduto alla suddivisione della somma sopraindicata in componente capitale per lire 430 mld sul capitolo 9518 e in componente interesse per lire 350 md sul capitolo 4666.

Per il 1998 è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la somma di lire 350 mld, sia in termini di competenza che di cassa, al capitolo 4666 (componente interesse) e di lire 400 md al capitolo 9518 (componente capitale), sia intermini di competenza che di cassa.

Con legge di assestamento n.384/98 le suddette somme hanno subito una variazione in diminuzione di lire 35.226.532.000 sul capitolo 4666 e di lire 84.378.595.000 sul capitolo 9518.

Per il 1999 è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero Tesoro, Bilancio, P.E. la somma di lire 283.274.693.000, sia in termini di competenza che di cassa, al capitolo 4666 (componente interesse) e di lire 377.120.181.000 al capitolo 9518 (componente capitale), sia in termini di competenza che di cassa.

Dal 2000 sono stati istituiti due capitoli:

- il capitolo 9551, in cui sono confluite tutte le quote capitali a favore della Cassa DD.PP., compresa la quota del capitolo 9518 relativo alla legge 32/92,
- il capitolo 3036, in cui sono confluite tutte le quote interessi a favore della Cassa DD.PP., compresa la quota del capitolo 4666 relativo alla legge 32/92.

Nel 2000 sono state iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

- per il capitolo 9551 la somma di lire 852.290.471.000, sia in termini di competenza che di cassa, di cui lire 417.954.789.970 per la legge 32/92, sia in termini di competenza che di cassa,
- per il capitolo 3036 la somma di lire 848.176.394.000, sia in termini di competenza che di cassa, di cui lire 278.841.000.000 per la legge 32/92, sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno finanziario 2001:

- per il capitolo 9551, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata iscritta la somma di lire 789.163.896.000, in termini di competenza. Con legge di assestamento n.419/2001 è stata apportata una variazione in aumento di lire 124.000.000 in termini di competenza. A seguito della nota n.606249 del 12.3.2001 di questo Ufficio, con D.M. n.013538 del 22.3.2001, è stata disposta l'assegnazione su tale capitolo della somma di lire 289.894.472.000, in termini di cassa. Con D.M. n.398 del 27.2.2001 è stata disposta l'assegnazione della somma di lire 332.472.000.000, in termini di cassa. Con ulteriore decreto n.356457 in data 29.10.2001 è stata disposta l'assegnazione di lire 48.977.549.000, in termini di cassa. Da ultimo, con D.M. n.97502 del 30.10.2001 è stata disposta l'assegnazione della somma di lire 73.653.902.000, in termini di cassa. Al capitolo 9551 è stata assegnata per l'anno 2001, pertanto la complessiva somma di lire 744.997.923.000, in termini di cassa. In particolare. La disponibilità assegnata alla legge 32/92 è di lire 448.994.423.750, sia in termini di competenza che di cassa (231,89 ml di euro),
- per il capitolo 3036, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata iscritta la somma di lire 937.385.969.000, sia in termini di competenza che di cassa. Con legge di assestamento n.419/2001 la suddetta somma ha subito una variazione in diminuzione di lire 411.960.000.000, in termini di competenza e di lire 73.682.417.000 in termini di cassa. In particolare a favore della legge n.32/92 è stata assegnata la somma di lire 211.400.474.690, sia in termini di competenza che di cassa (109,19 ml di euro).

Nell'anno finanziario 2002:

- per il capitolo 9551 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata iscritta la somma di 413,45 ml di euro in termini di competenza e di cassa. Con legge di assestamento n.269 del 29 novembre 2002 è stata apportata una variazione in diminuzione di 76,03 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa. A seguito della nota n.25687 del 25 novembre 2002 di questo Ufficio, con decreto ministeriale n.131549 del 27 dicembre 2002, è stata disposta l'assegnazione su tale capitolo della somma di 28,00 ml di euro, in termini di competenza e di cassa. Al capitolo 9551 è stata assegnata per l'anno 2002, pertanto, la complessiva somma di 365,41 ml di euro. In particolare la disponibilità assegnata alla legge 32/92 è di 253,21 ml di euro.
- per il capitolo 2301 (ex3036) nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è stata iscritta la somma di euro 284,05 ml di euro in termini di competenza e di cassa: Con legge di assestamento n.269 del 29 novembre 2002 è stata apportata una variazione in aumento di 68,49 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa. Al capitolo 2301 è stata assegnata per l'anno 2002, pertanto, la complessiva somma di 352,55 ml di euro. In particolare la disponibilità assegnata alla legge 32/92 è di 74,45 ml di euro.

Nell'anno finanziario 2003:

- per il capitolo 9551 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata iscritta la somma di 769,98 ml di euro in termini di competenza e di cassa. Con legge di assestamento n.301 del 6 novembre 2003 è stata apportata una variazione in aumento di 162,39 ml di

euro solo in termini di cassa. Successivamente la Ragioneria Generale ha disposto una variazione in diminuzione di 20,68 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa 28,00 ml di euro, in termini di competenza e di cassa. Al capitolo 9551 è stata assegnata per l'anno 2003, pertanto, la somma di 749,30 ml di euro in termini di competenza e la somma di 911,68 ml di euro in termini di cassa. In particolare la disponibilità assegnata alla legge 32/92 è di 375,97 ml di euro.

- per il capitolo 2301 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è stata iscritta la somma di euro 300,00 ml di euro in termini di competenza e di cassa. Con legge di assestamento n.301 del 6 novembre 2003 è stata apportata una variazione in diminuzione di 45,50 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa. Al capitolo 2301 è stata assegnata per l'anno 2003, pertanto, la somma di 254,51 ml di euro sia in termini di competenza che di cassa. In particolare la disponibilità assegnata alla legge 32/92 è di 64,68 di euro.

Nell'anno finanziario 2004:

- per il capitolo 9551 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata iscritta la somma di 780,00 ml di euro, in termini di competenza e di cassa. Con decreto della Ragioneria Generale dello Stato stata apportata una variazione in diminuzione di 598,99 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa. Al capitolo 9551 è stata assegnata, pertanto, nell'anno 2004 la somma di 181,01 ml di euro sia in termini di competenza che di cassa. In particolare la disponibilità assegnata alla legge 32/92 è di 68,15 ml di euro.
- per il capitolo 2301 nello stato di di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata iscritta la somma di 250,00 ml di euro, in termini di competenza e di cassa. Con decreto della Ragioneria Generale dello Stato stata apportata una variazione in diminuzione di 136,91 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa. Al capitolo 2301 è stata assegnata, pertanto, nell'anno 2004 la somma di 113,88 ml di euro sia in termini di competenza che di cassa. In particolare la disponibilità assegnata alla legge 32/92 è di 17,81 ml di euro.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze****Capitolo amministrato 2301**Leggi di riferimento: **legge 23 gennaio 1992, n.32**

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive: ml. euro 1.037,46

(milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	848,79
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	848,79
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	848,79
d) economie a tutto il 31.12.2004:	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004:	17,81
b) impegni assunti nel 2004:	17,81
c) pagamenti effettuati nel 2004:	17,81
d) economie nel 2004:	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	6,68
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	6,68
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	5,16
d) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi:	5,16

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**Capitolo amministrato **9551**Leggi di riferimento: **legge 23 gennaio 1992, n.32**

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive: ml. euro 1.183,31

(in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	1.161,78
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004.	1.161,78
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	1.161,78
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004:	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004:	68,15
b) impegni assunti nel 2004:	68,15
c) pagamenti effettuati nel 2004:	68,15
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004:	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	36,29
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	36,29
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	37,86
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	37,86

LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 32.

**Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al T.U. delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76.**

La legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante interventi per la ricostruzione dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, all'art. 1, comma 4, ha previsto che, per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994, con onere a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito però dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7444, U.P.B. 3.2.10.3, con uno stanziamento per il 2002 di € 2.582.000,00 da erogare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi di cui alla citata legge n. 32/92.

Nel corso del 2002 si è provveduto a versare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'intero importo stanziato.

La legge 27.12.02 n.289 (finanziaria 2003) ha disposto, sul capitolo 7444, uno stanziamento di € 2.582.280,00.

Nel corso del 2003 si è provveduto a versare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.M.66231 del 11.07.03 e D.M.92431 del 16.10.03) un importo totale di euro 2.582.280,00.

La legge finanziaria 2004 ha disposto sul cap. 7444 uno stanziamento di euro 2.583.000,00.

Con DD.MM. n. 92076 del 3 settembre 2004 e n.109641 del 21 ottobre 2004 si è provveduto all'impegno ed al pagamento di due importi di € 1.291.500,00, per un totale complessivo di euro 2.583.000,00.



Ministero dell'Economia e delle Finanze			
Capitolo amministrato			<b>7444</b>
Leggi di riferimento			L. 23/1/92, n.32
Modifiche intervenute nel 2004			
Autorizzazioni complessive	ml.	€	10,32

(milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	7,74
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	7,74
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	7,74
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	2,58
b) impegni assunti nel 2004	2,58
c) pagamenti effettuati nel 2004	2,58
d) economie nel 200	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	2,58
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	2,58

## LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139, ART. 4 E RIFINANZIAMENTI.

**Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.**

La legge n.139/92 per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico (L.798/84), autorizza limiti di impegno quindicinali.

In particolare l'art. 4 prevede interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento del bacino idrografico sversante nella laguna di Venezia. Per tali opere sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 32,85 md. a decorrere dal '93 e di 31,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni (90% delle quote indicate nell'art.2, comma 3 della legge), con onere a carico del Ministero del Tesoro.

La legge 539/95 (art.7,comma2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per gli interventi della Regione Veneto, nuovi limiti di impegno quindicinali di 3,0 md. dal '96 e 5,13 md. dal '97 (90% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in legge 515/96), per il proseguimento di tali programmi, ha posto limiti di impegno per 15 anni: 17,82 md. dal '97 e 9,90 md. dal '98 (90% di 19,8 md. e 11,0 md). A fronte di tali disposizioni la Regione Veneto ha stipulato un mutuo con l'IMI.

La legge 345/97 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 e '99 rispettivamente 7,2 e 10,8 md. (90% di 8 md. e di 12 md.).

Di seguito con legge 448 del 23 dicembre 1998, art. 50, comma 1, lettera b), per la prosecuzione degli interventi, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rimodulati dalla LF 2000 e 2001 in: 5,4 md. per il 2000 e 9 md. a partire dal 2001.

Dall'anno finanziario 2000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica gli obiettivi di cui all'art.4 della legge n.139/92 sono iscritti nel capitolo 7585.

Nell'anno 2001, ai fini dell'art.4, nel capitolo 7585 è stato assegnato uno stanziamento di lire 152.396.100.000, sia in termini di competenza che di cassa. Con legge di assestamento n.419/2001 la suddetta somma ha subito una variazione in aumento di lire 13.950.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, che ha portato ad un valore complessivo di 85,91 ml.di Euro.

Nell'anno 2002, ai fini dell'art.4, al capitolo 7270 (ex7585) è stato assegnato uno stanziamento di 92,88 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa. Con decreti ministeriali n.68297 e n.68298 sono stati assegnati, rispettivamente, 3,69 ml di euro e 3,25 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2003, ai fini dell'art.4, al capitolo 7270 è stato assegnato uno stanziamento di 110,15 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa. Successivamente la Ragioneria Generale dello Stato ha disposto una variazione in diminuzione di 2,12 ml di euro in termini di competenza.

Nell'anno 2004, ai fini dell'art.4, al capitolo 7270 è stato assegnato uno stanziamento di 116,14 ml. di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto della Ragioneria Generale dello Stato n.104355 del 6 ottobre 2004, è stata apportata una variazione in aumento di 38,24 ml di euro, in termini di cassa.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze****Capitolo amministrato 7270****Leggi di riferimento: legge 5 febbraio 1992, n.139, art.4****Modifiche intervenute nel 2004****Autorizzazioni complessive: ml. euro 989,22****(milioni di euro)****Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	743,02
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	743,02
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	570,72
d) economie a tutto il 31.12.2004:	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004:	172,10
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004:	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004:	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2004:	116,14
b) impegni assunti nel 2004:	69,35
c) pagamenti effettuati nel 2004:	154,38
d) economie nel 2004:	
e) residui propri nel 2004:	172,10
f) residui di stanziamento nel 2004:	
g) perenzioni nel 2004:	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	152,55
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	152,55
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	36,67
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	36,67

## LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139, ART. 5

**Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna progetto integrato.**

All'art. 5 della legge 139/92 è prevista la realizzazione di un progetto integrato per la salvaguardia di Venezia di competenza del comune di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, della società aeroporti di Venezia (SAVE S.p.A.), della città di Chioggia e del consorzio Venezia Nuova.

Una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno quindicinali, indicati nell'art.2, comma 3 della legge 139/92, viene destinata all'esecuzione delle opere igienico-sanitarie, rientranti nel progetto la cui forma unitaria ha lo scopo di garantire l'omogeneità tecnico progettuale, il coordinamento della fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

Sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 3,65 md a decorrere dal '93 e di 3,5 md dal '94 per un periodo di 15 anni, con onere a carico del Ministero del Tesoro (capitolo 7586).

La legge 539/95, comma 2, in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per la realizzazione del piano integrato, nuovi limiti di impegno quindicinali di 0,33 md dal '96 e 0,57 md dal '97 (10% degli importi 3,33 md e 5,70 md).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in legge 515/96) per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni: 1,98 md dal '97 e 1,10 md dal '98 (10% di 19,8 md e 11,0 md).

La legge 345/97 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 (8md) e '99 (12md) di cui rispettivamente 0,8 e 1,2 md (10%) sul capitolo 7586. A fronte di tali disposizioni legislative i soggetti beneficiari sono autorizzati a contrarre mutui con diversi Istituti di credito.

Con la legge 448/98, art.50, comma 1, lettera b) sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione, limiti di impegno quindicinali rimodulati dalla LF 2000 e 2001 in: 0,6 md per il 2000 e 1 md a partire dal 2001: rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001.

Dal 2000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica gli obiettivi di cui all'art.5 della legge 139/92 sono iscritti al capitolo 7586.

Nell'anno 2001, sul capitolo 7586 è stata stanziata la somma di lire 16.932.900.000, sia in termini di competenza che di cassa. Con legge di assestamento n.419/2001 la suddetta somma ha subito una variazione in aumento di lire 1.550.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, che ha portato ad un valore complessivo di 9,55 ml di Euro.

Nell'anno 2002, sul capitolo 7271 (ex 7586) è stata stanziata la somma di 10,32 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2003, sul capitolo 7271 è stata stanziata la somma di 12,24 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2004, su capitolo 7271 è stata stanziata la somma di 13,14 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 104348 in data 6 ottobre 2004, è stata apportata una variazione in aumento di 14,19 ml di euro, in termini di cassa.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**Capitolo amministrato **7271**Leggi di riferimento: **legge 5 febbraio 1992, n.139, art.5**

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive: ml. euro 274,47

(milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2003**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	82,26
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	71,94
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	14,19
d) economie a tutto il 31.12.2004:	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004:	48,23
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004:	10,32
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004:	9,52

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004:	13,14
b) impegni assunti nel 2004:	7,71
c) pagamenti effettuati nel 2004:	14,19
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004:	
f) residui di stanziamento nel 2004:	5,43
g) perenzioni nel 2004:	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	14,08
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	14,08
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	4,07
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	4,07

LEGGE 14 FEBBRAIO 1992, N. 185 - ART.1

**Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale**

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge 15 ottobre 1981, n. 590, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n. 185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art. 1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla predetta legge 590/81 di 170 mld. per ciascuno degli anni dal '92 al '94. Per gli anni successivi viene stabilito che il medesimo fondo viene rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n. 8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, le relative somme affluiscono al conto corrente infruttifero n. 24101 aperto presso la Tesoreria Centrale e denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata poi ridotta di 5 mld. (decreto di variazione 180208/92).

Ulteriori finanziamenti al fondo sono avvenuti con:

- la legge 471/94 (Legge di conversione del D.L. 328/94), recante "Disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali", che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal D.L. 401/93, stabilendo al comma 3 dell'art. 8 una integrazione di 100 mld. per il '93 e 25 mld. per il '94 a favore del Fondo di solidarietà;

- la legge Finanziaria '95 (Legge 725/94 tabella C) che ha aumentato il fondo per il 1995 di 350 mld.,

- la L. 35/95, riguardante misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94, che ha integrato la dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 375 mld. per l'anno 1995,

- la L. F. '96 (n. 550/95 tab. C) che lo ha incrementato di 250 mld. per il '96;

- la legge 74/86 (interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del '95 etc.) che ha apportato 10 mld. per l'anno '96.

La legge 425/96 (Legge di conversione D.L. 20.6.96 n. 323) ha quindi previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione per l'anno '96 dello stanziamento di bilancio e della relativa autorizzazione di spesa per 50 mld..

La legge finanziaria '97 (legge n. 663/96) indica 250 mld. per il '97 e due anni successivi.

Per sostenere l'onere degli interventi in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, la legge 206/97 provvede disponendo una riduzione dell'autorizzazione di spesa '97 del capitolo 8317 del Tesoro pari a lire 10 mld. (DM 225352 del 31.12.97).

La legge finanziaria 1998 (27.12.1997 n. 450) con la tabella C modifica lo stanziamento per il '98 in 400 mld. (invariati quelli relativi al '99 e 2000 pari a 250 mld.) ed assegna lire 400 miliardi a favore del Fondo per l'anno 1998. Nel corso

dell'anno 1998 sono stati erogati con imputazione al capitolo di spesa n. 8317 lire 317 miliardi.

La legge finanziaria 1999 (23.12.1998 n. 449) ha quantificato in lire 280 miliardi l'autorizzazione di spesa per ciascun anno 1999 al 2001. Nel 1999 si è provveduto alla spesa, a carico del capitolo n. 8317, di lire 186.501.000.000 con decreto n. 456826 del 19.4.1999 di cui 83 milioni in conto residui 1998.

La legge n. 290 del 17.8.99 ha disposto una riduzione all'autorizzazione di spesa 1999 del cap. n. 8317 pari a lire 10 mld..

La legge finanziaria 2000 del 27.12.99 n. 488 ha assegnato lire 280 mld. a favore del fondo per l'anno 2000.

Nei primi mesi del 2000 si è provveduto alla spesa a carico del cap. n. 8130 (ex 8317) di lire 254.273.000.000 con decreto n. 620720 del 21.2.2000 di cui lire 166.499.000.000 in conto residui 1999. Con D.M. n. 624676 del 20.11.2000 sono stati erogati altri 25.727.000.000 a favore del fondo in questione, mentre la legge finanziaria 2001 del 23.12.2000 n. 388 ha stanziato lire 280 mld. per l'anno 2001.

Nei primi mesi del 2001 si è provveduto ad erogare a carico del cap. n. 8130 lire 280.000.000.000 con decreto n. 376862 del 13.2.2001 di cui lire 166.499.000.000 in conto residui 2000. -

La legge 28.12.2001, n. 44 (legge finanziaria 2002) ha assegnato € 185.924.932,00 a favore del Fondo per l'anno 2002 e nello stesso anno si è provveduto ad erogare a carico del capitolo un importo totale di € 185.924.931,74 di cui € 85.989.557,24 in conto residui 2001.

Aggiungasi che nel corso del 2002 sono state approvate dal Parlamento le seguenti ulteriori leggi:

- **Legge 8 agosto 2002, n. 178**, la quale, all'art. 13, comma 4, per le imprese agricole, aventi i requisiti dallo stesso articolo previste, concede ulteriori benefici, da erogarsi secondo modalità e procedure previste dalla legge n. 185 del 1992 (Fondo di solidarietà nazionale), finanziati con un limite di impegno complessivo di € 18 milioni.

- **Legge 13 novembre 2002, n. 256**, di conversione del D.L. 13 settembre 2002, n. 200, art. 5, comma 2, che ha stabilito che alle imprese agricole danneggiate dagli eventi climatici dell'estate 2002 si applicano le procedure e le disposizioni di cui alla citata legge n. 185/1992, con una spesa di € 16.428.047,00 per il 2002 ed un limite di impegno quindicennale di € 11.000.000,00 a decorrere dallo stesso anno. Sotto il profilo della gestione di bilancio, oltre ad avere effettuato il pagamento di cui sopra, è stata richiesta la conservazione dei residui oltre che per € 85.989.557,50, residuati dall'esercizio 2002, anche per gli importi previsti dalle citate leggi n. 178/02 e n. 256/02 pari rispettivamente ad € 18.000.000,00 ed € 27.428.047,00.

Per i pagamenti da effettuare per le finalità di cui alle sopra indicate norme, la legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha stanziato un importo pari a € 118.000.000,00. A valere su tale somma a favore del Fondo di Solidarietà Nazionale sono stati erogati in data 13.2.2003 € 100.000.000,00 (di cui € 85.989.557,50 in conto residui 2002) ed € 14.010.442,50 in conto competenza del corrente anno, mentre a valere sul limite di impegno di € 18 milioni, relativo al 2002, sono stati erogati in data 20 marzo 2003 € 9 milioni. Con successivi decreti, nel secondo semestre 2003, si sono erogati ulteriori euro 9.000.000,00, a completamento della quota annuale del limite di impegno sopra citato, ed euro 35.000.000,00, di cui 24.000.000,00 (residui 2002 -PG1) ed € 11.000.000,00 (residui 2002 - limite di impegno PG3).